



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF110
INFO FISCO
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	IVS E GESTIONE SEPARATA INPS - SALDO 2017 ED ACCONTO 2018
RIFERIMENTI	CIRCOLARE INPS 82 DEL 14/06/2018; ISTRUZIONE REDDITI 2018
CIRCOLARE DEL	18/06/2018

Sintesi: si riepilogano le modalità di determinazione e versamento dei contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo 2017 e acconto 2018 dai soggetti iscritti:

- alla gestione IVS artigiani e commercianti
- alla Gestione separata INPS.

Entro i termini fissati per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione:

- **02/07/2018** (il 30 giugno cade di sabato) o **20/08/2018** (il 01/08/2018 cade nella pausa di ferragosto)

vanno corrisposti anche il saldo 2017 e l'acconto 2018 dei contributi dovuti da:

- **artigiani e commercianti** iscritti alla Gestione IVS
- **lavoratori autonomi** iscritti alla Gestione separata INPS.

L'INPS con la **circolare n. 82 del 14.06.2018** ha fornito le istruzioni:

- in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del mod. "Redditi 2018"
- per il versamento dei relativi contributi dovuti.

SEZIONE I – IVS COMMERCianti E ARTIGIANI

SALDO CONTRIBUTI IVS 2017

I contributi dovuti a titolo di saldo per il 2017 risultano dalla differenza tra:

reddito conseguito nel 2017*aliquote contributive - acconto versato

L'eventuale conguaglio fra i contributi in acconto, versati sulla base del reddito dichiarato per il 2016, e quelli effettivamente dovuti, calcolati sul reddito d'impresa 2017, **dovrà essere versato entro i termini per il pagamento dell'IRPEF a saldo**, ossia alternativamente:

- in un'unica soluzione
 - ✓ **entro il 2 luglio 2018**
 - ✓ oppure entro il 20 agosto 2018 con maggiorazione dello 0,40%;
- in **modo rateale**.

ACCONTO CONTRIBUTI IVS 2018

Si analizzano, nel proseguo, le modalità di calcolo dell'acconto 2018.

DETERMINAZIONE REDDITO IMPONIBILE

In merito all'individuazione dell'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali (v. circolare n. 102 del 12 giugno 2003) deve essere preso in considerazione:

- il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2017
- al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti, scomputate dal reddito dell'anno.



Trasparenza previdenziale: per i **soci di S.r.l. non in trasparenza fiscale**, che risultino iscritti alle Gestioni IVS, artigiani o commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della Srl corrispondente alla quota di partecipazione agli utili.

PERDITE FISCALI: la perdita fiscale:

- a) **di un soggetto trasparente** (Snc/sas o Srl trasparente): sono direttamente imputate ai soci e pertanto ne abbattano l'imponibile IVS in presenza di altri redditi d'impresa (spetta a loro l'eventuale riporto dell'eccedenza non utilizzata su periodi di imposta successivi)
- b) **di una Srl non in trasparenza fiscale** (art. 116 Tuir):
 - **non sono utilizzabili dal socio** ai fini previdenziali (non abbattano altri redditi d'impresa che possiede)
 - **rimangono in capo alla società** (abbatteranno la quota imputata provvidenzialmente al socio nel periodo in cui la utilizza).

Righi di riferimento del mod. Redditi 2018: base imponibile contributiva va individuata come segue:

⇒ reddito dichiarato nei seguenti quadri:

- ✓ Quadri RF (*impresa in contabilità ordinaria*)
- ✓ RG (*impresa in regime di contabilità semplificata*)
- ✓ e/o RH (*redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate*)

RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 15.

⇒ per i contribuenti in regime forfettario o dei minimi, il reddito va “lordizzato” dei contributi IVS dedotti dal reddito nel periodo 2017:

Contrib. forfettari: Quadro LM, sez. II, rigo LM34 (reddito lordo o perdita) meno LM37 (perdite pregresse)

Contribuenti minimi: Quadro LM, sez. I, rigo LM6 (reddito lordo o perdita) meno LM9 (perdite pregresse)



FORFETARI - REGIME AGEVOLATO: l'acconto 2018 va determinato in modo “ordinario” e successivamente ridotto del 35%: (reddito d'impresa 2017 – reddito minimale 2018) x aliquota contributiva x 65%.

L'ulteriore 0,09% a carico dei commercianti non dovrebbe essere ridotto del 35% e quindi dovrebbe essere determinato sulla differenza tra reddito 2017 e minimale 2018.

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 2018

Per il 2018 l'**aliquota ordinaria** è fissata (INPS, Circ. 22/2018) nella misura del:

- **24%** per gli artigiani
- **24,09%** per i commercianti

Anche per il 2018, continuano ad applicarsi i seguenti istituti:

a)	contributo aggiuntivo dello 0,09% per i soli commercianti , a copertura dell'indennizzo previsto a favore degli stessi in caso di cessazione definitiva dell'attività (cd “rottamazione dei negozi o delle licenze”); tale contributo è prorogato fino al 31/12/2018 (art.1, c.490 L. 147/2013).
b)	incremento dell'1% dell'aliquota ordinaria per gli artigiani e commercianti con reddito di “seconda fascia” (compreso tra € 46.631 ed il massimale di € 77.717/€ 101.427)
c)	contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (€ 7,44 annui)

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

d)	Collaboratori di età < 21 anni: riduzione di 3 punti percentuali dell'aliquota contributiva, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni.
	Artigiani/commercianti > 65 anni già pensionati: riduzione del 50% dei contributi dovuti previa apposita istanza all'Inps (la riduzione non è applicabile agli autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST, ex INPDAP ed ex ENPALS, che abbiano compiuto 65 anni d'età - Mess. INPS n. 020028/2012).

SETTORE	FINO A €. 46.630		DA €. 46.630 AL MASSIMALE	
	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni (*)	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni (*)
Artigiani	24%	21%	25%	22%
Commercianti	24,09%	21,09%	25,09%	22,09%

(*) La riduzione si applica fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni.

REDDITO MINIMO

Per il 2018 viene **aumentato ad € 15.710** (era € 15.548 nel 2017) il minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo.

Contributo minimale: il contributo dovuto sul "**reddito minimo**" è, dunque, così determinato:

CONTRIBUENTE	ARTIGIANI	COMMERCianti
- titolari di qualunque età - coadiuvanti/coadiutori > 21 anni	3.777,84 (3.770,40 IVS + 7,44 maternità)	3.791,98 (3.784,54 IVS + 7,44 maternità)
coadiuvanti/coadiutori < 21 anni	3.306,54 (3.299,10 IVS + 7,44 maternità)	3.320,68 (3.313,24 IVS + 7,44 maternità)

Iscrizione per periodi inferiori all'anno solare: il contributo sul "minimale" rapportato a mese risulta pari a:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	314,82 (314,20 IVS + 0,62 maternità)	316,00 (315,38 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	275,55 (274,93 IVS + 0,62 maternità)	276,72 (276,10 IVS + 0,62 maternità)

MASSIMALE IMPONIBILE DI REDDITO ANNUO

Per l'anno 2018 il **massimale** di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari

- a **€ 77.717,00** (cioè € 46.630,00 più € 31.087,00) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1/01/1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data
- a **€ 101.427,00** per i lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31/12/1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva (tale massimale non è frazionabile in ragione mensile)

Per quanto precede, il **contributo massimo** dovuto per l'IVS risulta come segue:

SETTORE	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995	
	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni (*)
Artigiani	18.962,95 (46.630,00*24% +31.087,00*25%)	16.631,44 (46.630,00*21% +31.087,00*22%)
Commercianti	19.032,90 (46.630,00*24,09 % +31.087,00*25,09%)	16.701,39 (46.630,00*21,09% +31.087,00 *22,09%)

SETTORE	PRIVI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995	
	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni (*)
Artigiani	24.890,45 (46.630,00*24% +54.797,00*25%)	21.847,64 (46.630,00*21% +54.797,00*22%)
Commercianti	24.981,73 (46.630,00*24,09 % +54.797,00*25,09%)	21.946,36 (46.630,00*21,09% +54.797,00*22,09%)

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento dei contributi 2018 dovuti:

- a) **sul reddito minimale** deve essere effettuato, come di consueto, mediante modello F24, in **4 rate trimestrali** aventi le seguenti scadenze:

1° rata: 16/05/2018	3° rata: 16/11/2018
2° rata: 21/08/2018	4° rata: 18/02/2019

- b) **sulla quota di reddito "eccedente" il minimale** sarà dovuto:

Acconto 2018	entro i termini per il pagamento delle imposte sui redditi, e cioè: <ul style="list-style-type: none"> 1° acconto (50%): entro il 2/07/2018 (o il 20/08 con maggiorazione dello 0,40%) 2° acconto (50%): entro il 30/11/2018
Saldo 2018	→ da versare entro il 1/07/2019 (o 31/07 con maggiorazione dello 0,40%)

COMPILAZIONE MODELLO F24

Come di consueto, nella "Sezione INPS" del modello F24 vanno riportati:

- il codice sede INPS; il numero di matricola del contribuente; il periodo di riferimento;
- la "**causale contributo**" utilizzando uno dei seguenti codici:

SOGGETTI	CAUSALE CONTRIB.	DESCRIZIONE
ARTIGIANI	AF	Contributi dovuti sul reddito minimale
	AP	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
	APR	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
	API	Interessi su rate o per differimento
COMMERCANTI	CF	Contributi dovuti sul reddito minimale
	CP	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
	CPR	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
	CPI	Interessi su rate o per differimento



CASSETTO PREVIDENZIALE

Si rammenta che l'INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli F24 utili per il pagamento della contribuzione dovuta, che vanno prelevati tramite la funzione “*Dati del mod. F24*” presente nel Cassetto previdenziale”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Versamento in F24 (1°rata 2017):

SEZIONE INPS						
<small>codice sede</small>	<small>causale contributo</small>	<small>matericola INPS/codice filiale azienda</small>	<small>periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa</small>		<small>importi a debito versati</small>	<small>importi a credito compensati</small>
8300	AP	83570500821389134	01	2017	12	2017
					...	,
						,
						,
						,
						,+/-
						SALDO (C-D)

DEBITO CONTRIBUTIVO 2017

Mario Rossi, commerciante

Esempio1

- ha versato acconti 2017 pari a €. 3.416,45 calcolati su un reddito 2016 di €. 30.000
- nel 2017 riporta un reddito d'impresa di €. 40.000.

Calcola:

Reddito periodo <u>2017</u>		40.000,00
SALDO <u>dovuto</u> per il 2017 calcolato sulla eccedenza	Redd. 2017 nel 1° scagl. 2017 (40.000) – Min. 2017 (15.548) x aliq. 2016 (23,64%)	5.780,45
	a dedurre ACCONTI VARIABILI VERSATI	- 3.416,45
SALDO sull'eccedenza DOVUTO		2.364,00

ACCONTO 2018	Contr. ecc. il minim. calcolati	Redd. 2017 nel 1° scagl. 2017 (40.000) – Min. 2018 (15.710) x aliq. 2018 (24,09%) = 24.290 x 24,09%	5.851,46 (in 2 rate)
-------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Versamento in F24 (1° rata):

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati				
8300	CP	15167646071106509	01	2017	12	2017	2.364	00		
8300	CP	15167646061106450	01	2018	12	2018	2.926	00		

CREDITO CONTRIBUTIVO 2017

Verdi Giuseppe, commerciante:

Esempio2

- ha versato acconti 2017 pari a €. 10.647 calcolati su un reddito di €. 60.000
- nel 2017 riporta un reddito d'impresa di €. 30.000.

Calcola:

Reddito periodo <u>2017</u>		30.000,00
SALDO <u>dovuto</u> per il 2017 sulla eccedenza	Redd. 2017 nel 1° scagl. 2017 (30.000) - Minim. 2017 (15.548) x aliq. 2017 (23,64%)	3.416,45
	a dedurre ACCONTI VARIABILI VERSATI	- 10.647,22
SALDO sull'eccedenza A CREDITO		- 7.230,77

ACCONTO 2018	Contr. ecc. il minim.	Redd. 2017 nel 1° scagl. 2017 (30.000) - Minim. 2018 (15.710) x aliq. 2018 (24,09%)	3.442,46 (in 2 rate)
-------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

SALDO 2017 E ACCONTO 2018 GESTIONE SEPARATA

Sono tenuti al contributo previdenziale della Gestione separata (art. 2, L. 335/95) i **soggetti**:

- **esercenti attività di lavoro autonomo** ai sensi dell'art. 53, comma 1 TUIR;
- privi di copertura previdenziale;
- titolari di partita IVA.

Non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'Inps (e, quindi, alla compilazione del presente quadro) i **professionisti**

- ✓ **già assicurati ad altre casse professionali**, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse
- ✓ assoggettati, per l'attività professionale, a specifiche forme assicurative (es: ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, ecc.).

NEW

NEW - SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA: a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 della L. 81/2017, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo (v. Circ. Inps n. 69/2018). La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell'evento.

In generale, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS le seguenti categorie di soggetti:

1)	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
<p>NOTA: il DLgs. 81/2015 ha disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> → l'abrogazione, dal 25/06/2015, della disciplina in materia di contratti a progetto (cd "co.co. pro."), facendo salvi, fino alla scadenza, i contratti di lavoro a progetto in corso a tale data → l'applicazione dal 01/01/2016 della disciplina del lavoro subordinato anche alle collaborazioni che si sostanziano in prestazioni di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> - esclusivamente personali - continuative - le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Si parla di "<i>indici di subordinazione</i>" o "<i>indici di non genuinità</i>" delle collaborazioni. 	
2)	LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
<p>Per le prestazioni occasionali svolte nell'ambito del lavoro autonomo (è esclusa l'attività commerciale) l'iscrizione alla Gestione separata, ed il conseguente obbligo contributivo, scatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno superano il limite di € 5.000 di reddito ▪ anche in presenza di prestazioni svolte verso più committenti. 	
3)	VENDITORI PORTA A PORTA
<p>L'attività di procacciatore a domicilio (senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è iscrivibile alla gestione separata INPS ▪ qualora il reddito annuo dell'attività risulti > € 5.000. <p>Limite di ricavi: la norma fissa un limite di reddito e non di "ricavi" (o volume d'affari); pertanto, tenuto conto che i costi sono forfettizzati, il venditore a domicilio è tenuto alla iscrizione Inps in presenza di provvigioni pari o superiori a € 6.410 (infatti $78\% \times € 6.410 = € 5.000$).</p>	
4)	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO
<p>Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo contributivo soltanto i soggetti che apportano esclusivamente lavoro. (<u>contratti ancora in essere dopo il DLgs.81/2015</u>).</p> <p>In tal caso, il contributo è pari al 55% a carico dell'associante e al 45% a carico dell'associato</p>	

Diversamente, non sono soggetti all'obbligo contributivo gli associati in partecipazione:

- che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (cd apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale
- che apportano esclusivamente lavoro, ma iscritti ad un Albo professionale
- imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa

NOTA il DLgs. 81/2015 ha **soppresso**, a decorrere dal 25/06/2015, la figura dell'associazione in partecipazione in cui l'apporto dell'associato consista, in tutto o in parte, in una prestazione lavorativa, facendo salvi, anche in tal caso, fino alla loro cessazione, i contratti in corso alla suddetta data.

5) SOCI – AMMINISTRATORI DI SRL

In base all'interpretazione autentica del DL 78/2010 ed ai chiarimenti della Corte Costituzionale sent.15/2012, il socio lavoratore di una srl commerciale che contestualmente:

- a) **partecipa personalmente al lavoro aziendale** con carattere di **abitudine e prevalenza**
- b) sia anche **amministratore** della stessa riscuotendo **specifico compenso**

ha l'**obbligo di doppia iscrizione all'INPS** (v. Info Fisco 025/2012).

Pertanto, lo stesso dovrà necessariamente procedere all'iscrizione e contribuzione:

- ➔ alla **Gestione IVS**: per il lavoro prestato in qualità di socio
- ➔ alla **Gestione separata INPS**: per il compenso percepito in qualità di amministratore

In tal caso spetta all'INPS provare il "doppio ruolo" del socio (Corte d'Appello Milano sent. n. 766/2015 e 677/2015).

6) LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI PARTITA IVA

Sono tenuti all'obbligo contributivo i lavori autonomi titolari di partita IVA:

- sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza;
- non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza

Lavoratori autonomi con Cassa previdenziale

Per i soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza, si rammenta che:

- ➔ i **pensionati** che continuano a svolgere l'attività professionale **sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo** minimo alla Cassa di appartenenza, (art. 18, c. 11 del DL 98/2011 e circ. INPS 99/2011). Tali soggetti sono esclusi dall'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS;
 - ➔ sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS (art. 18, c. 12, DL 98/2011):
 - i lavoro autonomo la cui attività non è subordinata all'iscrizione ad un Albo professionale
 - i soggetti che pur svolgendo un'attività per la quale è prevista l'iscrizione ad un Albo professionale
 - non sono iscritti alla propria Cassa
 - e non versano il contributo soggettivo
- e ciò per disposizione dello Statuto della Cassa o per scelta.

L'eventuale versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta l'esclusione dal versamento alla Gestione separata INPS.

Va tuttavia evidenziato che (v. Mess. Inps n. 709/2012), se lo statuto della Cassa di previdenza prevede l'iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione non è sufficiente a determinare l'obbligo contributivo; infatti, il contribuente può esplicitare anche "ora per allora" la scelta, chiedendo alla relativa Cassa di poter versare la contribuzione omessa.

BASE IMPONIBILE: è costituita dal reddito di lavoro autonomo dichiarato:

- Quadro RE, rigo RE 23 (attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo 24
- Quadro RH (studi associati): rigo RH15 o RH17 (in alternativa, rigo RH18, col. 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo).

Qualora il professionista abbia adottato il regime forfettario o dei minimi, i righi sono quelli già visti per l'attività di impresa (tale regime non differenzia, infatti, in ragione della tipologia di reddito generato).

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS DAL 2018

Con la Circ. 18 del 31/01/2018, l'Inps ha reso note le aliquote contributive per il 2018 per la gestione separata.

A decorrere dal 2017, l'art. 1 c. 165 della Legge di Bilancio 2017 ha disposto che l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi:

→ **titolari di partita IVA e privi di Cassa previdenziale** (e, dunque, iscritti alla Gestione separata INPS)

→ **è pari al 25%** (in luogo del 27% applicata fino al 2016).

a cui va aggiunto lo 0,72% per la tutela della maternità, assegni familiari o degenze ospedaliere.



NEW: l'art. 7, l. 81/2017 (Jobs Act autonomi) ha introdotto, dall'1.7.2017, **un'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%** per alcuni degli iscritti alla gestione separata INPS, privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA			ALIQUOTA 2016	ALIQUOTA 2017		ALIQUOTA 2018
ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI			24%	24%		24%
TITOLARI DI PENSIONE (diretta e indiretta)						
NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI	TITOLARI DI PARTITA IVA		27,72%	25,72%		25,72%
	NON TITOLARI DI PARTITA IVA	senza contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	31,72%	32,72%		33,72%
		Con contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (*)		Fino al 30.06 32,72%	Dal 01.07 33,23%	34,23%

Note: tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale pari ad € 101.427 (€ 100.324 per il 2017).

Il minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo è fissato a € 15.710 (per il 2017 15.548,00).

() A quadro RR andranno compilati due righi distinti relativi ai due periodi con aliquote differenziate.*



DECORRENZA NUOVE ALIQUOTE

Le nuove aliquote trovano applicazione:

- in generale: a decorrere dai compensi erogati **dal 1° gennaio 2018**.
- in deroga: ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es: coco.co.), cui si applica il **principio di "cassa allargata"** (art.51, Tuir), **per i pagamenti effettuati entro il 12/01/2018** si applicheranno ancora le aliquote contributive previste per l'anno 2017. Il principio di cassa allargata non è applicabile alle somme corrisposte a lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione, venditori porta a porta, ecc..

Esempio3

DEBITO CONTRIBUTIVO 2017

Il sig. Guidi, **consulente** d'azienda, presenta la seguente situazione:

- reddito lavoro autonomo 2017: € 28.000
- acconti 2017 versati: € 5.800

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Saldo 2017:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - contributo 2017 dovuto: 28.000 x 25,72% (aliqu. 2017) = | € 7.201,60 |
| - acconto versato: | <u>€ 5.800,00</u> |
| - saldo dovuto: | € 1.401,60 |

1° rata acconto 2018: $28.000 \times 25,72\% \text{ (aliqu. 2018)} \times 40\% = \text{€ } 2.880,64.$

Versamento in F24 (1° rata)

SEZIONE INPS									
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa			importi a debito versati	importi a credito compensati		
8300	PXX		01	2017	12	2017	1.401 60		
8300	PXX		01	2018	12	2018	2.880 64		

CREDITO CONTRIBUTIVO 2017

Il sig. Carli, dipendente e **autonomo senza Cassa**, presenta la seguente situazione:

- reddito lavoro autonomo 2017: € 24.000
- acconti 2017 versati: € 5.880

Saldo 2017:

- contributo 2017 dovuto: 24.000 x **24,00%** (aliqu. 2017) = € 5.760,00
- acconto versato: € 5.880,00
- saldo **a credito** (chiesto in compensazione): € **120,00**

1° rata acconto 2018: $24.000 \times 24,00\% \text{ (aliqu. 2018)} \times 40\% = \text{€ } 2.304,00.$

che potrà compensare parzialmente con il credito a saldo.

F24 1° rata:

SEZIONE INPS								
co. di sede	causale contributo	matricola INPS/ codice azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati		
8300	PXX		01	2017	12	2017		120,00
8300	PXX		01	2018	12	2018	2.304,00	



SCADENZA CREDITO: il **credito Inps 2017** può essere usato in compensazione in F24 (Circ. 88/2013):

- solo **entro il termine di presentazione Redditi 2019** (31/0/2019)
- l'importo inutilizzato a tale data andrà chiesto **a rimborso** nel mod. Redditi 2019 o **utilizzato "in autoconguaglio"**